




**COMUNE DI LAVAGNA**  
Provincia di Genova



**ESTRATTO VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**SEDUTA DEL 09/11/2012**

**N. 49**

**OGGETTO:** Proposta di riconoscimento debito fuori bilancio (art. 194, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 267/2000) per adempimenti conseguenti all'emanazione della Sentenza n. 145/2012 della Corte d'Appello di Genova (euro 534.724,15).

L'anno duemiladodici, addì nove del mese di novembre, alle ore 17:30, presso la Sala Maggiore del Palazzo Comunale, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e nei termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria – seduta pubblica di I<sup>a</sup> convocazione.

		Presenti	Assenti giust.	Assenti ingiust.			Presenti	Assenti giust.	Assenti ingiust.
1)	Armanino Mauro	X			12)	La Cava Fabio	X		
2)	Bacchella Laura	X			13)	Landò Flavio	X		
3)	Barbieri Luigi	X			14)	Massari Federico		X	
4)	Bardazzi Annarita	X			15)	Mondello Gabriella	X		
5)	Brizzolara Gabriella		X		16)	Nucera Santo		X	
6)	Caveri Mauro	X			17)	Pinasco Luigi	X		
7)	Cesaris Valeria	X			18)	Pittau Aurora	X		
8)	Chiappara Massimo		X		19)	Stefani Guido	X		
9)	Daneri Marco Luigi	X			20)	Torchio Gino	X		
10)	Dasso Lorenzo	X			21)	Vaccarezza Giuliano	X		
11)	Imparato Carmine	X			Presenti n. 17 Assenti n. 4				

Presiede la seduta il Sindaco Sig. Giuliano Vaccarezza.

E' presente l'Assessore esterno Rag. Raffaele Manca.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa Concetta Orlando.



## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Su** relazione dell'Assessore al Bilancio, Finanze e Programmazione Economica Rag. Raffaele Manca ed in conformità della proposta di deliberazione allegata all'originale;

### **Premesso che:**

- in data 23/08/1989, la sig.ra Maura Scala conveniva in giudizio il Comune di Lavagna, assumendo che, in conseguenza dei lavori effettuati da parte del Comune stesso e dell'inadeguata manutenzione della rete fognaria, il fabbricato di sua proprietà sito in via Dante aveva subito ingenti danni, chiamando in causa l'impresa Sperolini S.n.c., l'impresa SITE S.p.a. che si erano occupate materialmente dei lavori effettuati in prossimità dell'immobile;
- il Tribunale di Chiavari, con sentenza n. 550/05, depositata in cancelleria in data 08/08/2005, dichiarava la responsabilità del Comune di Lavagna delle Ditte SITE e Sperolini S.n.c. per concorso il primo nella misura dell'80% e le seconde per il 10% ciascuna, nel prodursi dei danni lamentati, disponendo con separata ordinanza la prosecuzione del giudizio per liquidazione dei danni medesimi (nel contempo la ditta Sperolini S.r.l. poneva appello avverso la decisione n. 550/05 del giudice di primo grado chiedendo la riforma della sentenza);
- tale sentenza è stata impugnata dalla ditta Franco Sperolini S.r.l. presso la Corte d'Appello di Genova;
- con sentenza num. 184/07 del 15 marzo 2007, il tribunale di Chiavari decideva di rigettare l'istanza della signora Scala, affermando che non vi fosse prova sufficiente della sussistenza di un danno ad essa derivato dai pur accertati fatti imputabili ai convenuti;
- tale sentenza è stata a sua volta oggetto di impugnazione presso la Corte d'Appello di Genova, da parte della signora Scala Maura in data 14/03/2008;
- la Corte d'Appello pronunciandosi nel ricorso promosso dalla ditta Franco Sperolini S.r.l. sull'an, con sentenza num. 102 del 24/11/2009 ha ritenuto che le gravi omissioni della p.a. nella manutenzione del condotto fognario abbiano contribuito all'aggravarsi dei fenomeni lesionativi dell'edificio di proprietà Scala e dichiarata la responsabilità del Comune nella misura del 60% con il concorso delle imprese Sperolini e SITE tenute a manlevare il Comune stesso nella misura del 5% ciascuna;
- con successiva Ordinanza num.1749/2010 è stato dato ingresso alle istanze di controparte per la quantificazione del danno disponendo la nomina del C.T.U. nella persona del geom. Ponzani;

**Dato atto** che la Corte d'Appello di Genova, definitivamente pronunciandosi nella causa, con sentenza n. 145/2012 pubblicata in data 10/02/2012, ha infine condannato



il Comune di Lavagna, la ditta Franco Sperolini S.r.l. e la ditta HBC S.p.a. (ripartendo la loro responsabilità rispettivamente nella misura del 83,33% e del 8,33% ) a pagare

-per le opere attuate, la somma di € 185.098,43, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi stabiliti secondo i criteri forniti dal Cass. 17.2.1995, n. 1712, dalla data di ogni singolo esborso e per il relativo ammontare;

-per le opere da attuare la somma di € 187.340,68 oltre IVA;

-per le spese dei due gradi di giudizio € 750,00 per esborsi, € 6.000,00 per diritti;

€ 12.000,00 per onorari di avvocato, rimborso forfettario IVA e contributi previdenziali come per legge;

Di tale sentenza la signora Scala Maura ha chiesto una correzione di errore materiale in quanto presentava un'evidente aporia fra motivazione e dispositivo, nonché all'interno del dispositivo stesso, pertanto la Corte d'appello di Genova con Ordinanza emessa in data 03/05/2012 ha provveduto a correggere il dispositivo della sentenza;

**Rilevato** che la somma posta a carico del Comune di Lavagna (comprensiva di rivalutazione ed interessi), come risulta dall'apposito prospetto predisposto dal competente ufficio e conservato agli atti ammonta ad euro 534.724,15;

**Ritenuto** necessario ed opportuno al fine di evitare l'avvio di procedure di esecuzione forzata della sentenza summenzionata aggravando i costi a carico dell'Ente, procedere al pagamento di tale somma, procedendo a riconoscerla quale debito fuori bilancio ai sensi dell'art.194, comma 1), lettera a) del D.Lgs. 267/2000;

**Dato atto** che ai fini del suddetto riconoscimento:

- in sede di predisposizione del Bilancio 2012 è stata iscritta una ipotetica previsione di spesa (euro 350.000,00, finanziata con una quota parte dell'avanzo di amministrazione accertato con l'approvazione del Rendiconto dell'anno 2011) nell'intervento 1010808, specificata nel PEG al capitolo 3205 "Debito fuori bilancio a seguito sentenza 145/2012 della Corte d'Appello di Genova" così come previsto dall'art.193 del D.lgs.267/2000;
- con variazione di bilancio in data odierna, tale somma è stata integrata per euro 184.724,15, mediante ricorso all'indebitamento stante l'impossibilità per l'ente di utilizzare altre risorse, come previsto dal combinato disposto degli art.193 comma 3 e art.194 comma 3 del D.Lgsl.267/2000;

**Preso inoltre atto** che il Comune di Lavagna :

- ai sensi del comma 4 dell'art.187 del D.Lgsl.267/2000, istituito con il D.L.174/2012 in attesa di conversione, può utilizzare l'avanzo di amministrazione accertato con l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2011, in quanto non si trova al momento in una delle situazioni previste dagli art.195 (utilizzo di entrate a specifica destinazione ) e 222 (Anticipazioni di Tesoreria) del D.Lgsl.267/2000;

- si trova nelle condizioni di poter far ricorso all'indebitamento, rispettando i limiti di cui all'art.8 Legge 183/2011 ed essendo in regola con le norme in materia di Patto di stabilità per l'anno 2011;

**Dato atto**, relativamente alla proposta di deliberazione in argomento, dei pareri, ai sensi degli articoli 49, comma 1 e 147 bis del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, seguenti ed agli atti:



- parere favorevole del Dirigente del Settore dei Servizi Finanziari di Staff e Tributi dott.ssa Enrica Olivieri in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa in data 05/11/2012;
- parere favorevole del Dirigente del Settore Servizi Finanziari di Staff e Tributi dott.ssa Enrica Olivieri in ordine alla regolarità contabile in data 05/11/2012;

**Visto** altresì l'allegato parere rilasciato dal Revisore Unico dei Conti ai sensi dell'art.239 , del D.Lgsl.267/2000 così come modificato dal D.L.174/2012 in attesa di conversione;

**Rilevato** che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dal Responsabile del Procedimento dott.ssa Enrica Olivieri;

**Visto** l'art. 42 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

**Il Consiglio prende atto che la verbalizzazione degli interventi, svolta mediante sbobinatura da parte di una ditta incaricata dal Comune, verrà approvata in un prossimo Consiglio e quindi allegata successivamente al presente verbale.**

Il **Sindaco – Presidente** pone in votazione il provvedimento per alzata di mano, il cui esito è il seguente:

- presenti n. 17 (assenti i Cons. Brizzolara, Chiappara, Massari e Nucera), votanti n. 12, astenuti n. 5 (Cons. Barbieri, Bardazzi, La Cava, Landò e Mondello), favorevoli n. 12

### **DELIBERA**

- 1) di riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio per euro 534.724,15 per adempimenti conseguenti all'emanazione della Sentenza n. 145/2012 della Corte d'Appello di Genova ai sensi dell'art.194 , comma 1, lettera a) del D. Lgs. 267/2000;
- 2) di dare atto che, ai fini del riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio sopra esposto, in sede di stesura del Bilancio di Previsione 2012 e con apposito provvedimento di variazione al Bilancio, è stato iscritto in apposito intervento (n. 1010808) e capitolo (n. 3205) del Bilancio di Previsione 2012 l'importo di euro 534.724,15 finanziato per euro 350.000,00 con quota parte dell'avanzo di amministrazione accertato con il Rendiconto dell'esercizio 2011 e per euro 184.724,15 mediante ricorso all'indebitamento stante l'impossibilità per l'ente di utilizzare altre risorse, come previsto dal combinato disposto degli art.193 comma 3 e art.194 comma 3 del D.Lgs.267/2000;
- 3 ) di dare atto che il Comune di Lavagna :
  - ai sensi del comma 4 dell'art.187 del D.Lgs.267/2000, istituito con il D.L.174/2012 in attesa di conversione, può utilizzare l'avanzo di amministrazione accertato con l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2011, in quanto non si trova al momento in una delle situazioni previste dagli art.195 (utilizzo di entrate a specifica destinazione ) e 222 (Anticipazioni di Tesoreria) del D.Lgs.267/2000;



- si trova nelle condizioni di poter far ricorso all'indebitamento, rispettando i limiti di cui all'art.8 L.183/2011 ed essendo in regola con le norme in materia di Patto di stabilità per l'anno 2011;

4) **di trasmettere il presente provvedimento alla Corte dei Conti – Sez. Enti Locali** – per quanto di sua competenza ai sensi dell'art. 227 del già citato D. Lgs. n. 267/2000;

5) di mandare al Dirigente dell'Area Finanziaria per gli adempimenti conseguenti ed in particolare per l'acquisizione del finanziamento;

6) di dare atto che il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Enrica Olivieri la quale ha curato l'istruttoria ed è incaricato di ogni ulteriore atto in esecuzione alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 6 della Legge 07.08.1990, n. 241 (nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

Quindi, stante l'urgenza di darne immediata esecuzione, il **Sindaco – Presidente** pone in votazione per alzata di mano l'immediata eseguibilità del provvedimento, il cui esito è il seguente:

- presenti n. 17 (assenti i Cons. Brizzolara, Chiappara, Massari e Nucera), votanti n. 12, astenuti n. 5 (Cons. Barbieri, Bardazzi, La Cava, Landò e Mondello), favorevoli n. 12

Pertanto,

### IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'esito della votazione sopra riportata,

### DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

EO/fs

Comune di LAVAGNA



Protocollo Generale  
 Nr.0030135 Data 07/11/2012  
 Tit. 04.24 Arrivo

Allegato alla Delibera di CC No. 49 del 03 NOV. 2012

### VERBALE N. 16 DEL 6 novembre 2012



Il giorno 6 del mese di novembre dell'anno 2012 il sottoscritto revisore unico del comune di Lavagna nominato con delibera del Consiglio Comunale n. 13 del 13 aprile 2012, procede all'esame della proposta di riconoscimento debito fuori bilancio a seguito di emanazione di sentenza della Corte di Appello di Genova.

#### Premesso

- che la Corte di Appello di Genova si è definitivamente pronunciata nella causa che vede il comune di Lavagna condannato a pagare una somma pari ad E. 534.724,15 comprensiva di rivalutazione ed interessi al ricorrente;
- che si rende necessario pagare la somma sopra indicata per evitare l'avvio di costose procedure di esecuzione forzata promosse dalla parte vittoriosa;
- che, a fronte di tale debito, risulta già iscritta nel bilancio 2012 una spesa di E. 350.000,00 finanziata con una quota parte dell'avanzo di amministrazione integrata in data odierna con una variazione di bilancio per euro 184.724,15 mediante ricorso all'indebitamento;
- che l'Ente può utilizzare l'avanzo di amministrazione accertato con l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2011;
- che l'Ente si trova nelle condizioni di poter faar ricorso all'indebitamento;

#### Visto

il parere positivo di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi dal Dirigente dei Servizi finanziari, conservati agli atti,

**Rilevato**

Che si rende necessario esprimere il parere ai sensi dell'art. 239 del TUEL

**Si esprime**

Al sensi del novellato art. 239 del TUEL come modificato dal D.L. 174/2012  
parere favorevole in ordine alla proposta deliberazione di riconoscimento di debito fuori bilancio in quanto vengono mantenuti gli equilibri di bilancio, e rispettati i principi di congruità, coerenza e attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti.

Del che è verbale.

Dott.ssa Donatella Fiorucci


*Donatella Fiorucci*

Letto, approvato e sottoscritto.

**Il Sindaco**  
(G. Vaccarezza)




**Il Segretario Generale**  
(C. Orlando)



=====  
Pubblicata in data 13 NOV. 2012 sul proprio sito informatico ai sensi dell'art. 32 della Legge n. 69/2009.



**Il Messo Comunale**



=====  
La presente deliberazione è stata pubblicata sul sito informatico di questo Comune nei termini suindicati ed è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lvo 18/08/2000 n. 267.

Lavagna, \_\_\_\_\_

**Il Segretario Generale**  
(C. Orlando)

\_\_\_\_\_